

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AFA RESPIRATORIA" A SOSTEGNO DELLE PERSONE AFFETTE DA PROBLEMI RESPIRATORI ANCHE CON NECESSITA' DI OSSIGENO/VENTILOTERAPIA**

**TRA**

L'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" (C.F. 01772890933), di seguito definita AsFO rappresentata dal dott. Alberto Fontana che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della S.C. Affari Generali e Legali

**E**

l'associazione "AUSER territoriale di Pordenone ETS APS – Gruppo AIR", con sede in Pordenone, Via San Valentino n. 30, C.F. 91035510931, iscritta al n. 61672 del RUNTS, nella persona del Presidente signor Michele Padovese, di seguito denominata Associazione;

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

- Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Decreto del Direttore Generale n. 434 del 22/05/2023: "Regolamento in materia di rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO), gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli Enti senza scopo di lucro"

**PREMESSO CHE**

- con avviso prot. n. 16147 del 25.02.2026 ASFO ha reso noto alle ODV e APS di voler dare attuazione al progetto denominato "AFA Respiratoria" a sostegno delle persone affette da problemi respiratori anche con necessità di ossigeno/ventiloterapia, mediante la stipula di apposita Convenzione;
- con nota conservata agli atti presso la SC Affari Generali e Legali, l'Associazione "AUSER territoriale di Pordenone ETS APS – Gruppo AIR", ha manifestato la propria disponibilità in ordine allo svolgimento dell'attività richiesta, così come descritta nella presente Convenzione e nell'allegato Progetto;
- con determina n. 287 del 24.03.2026 a firma del Direttore della SC Affari Generali e Legali è stato approvato lo schema di Convenzione tra ASFO e l'Associazione "AUSER territoriale di Pordenone ETS APS – Gruppo AIR" per lo svolgimento dell' "AFA Respiratoria";

**SI CONVIENE E SI STIPULA  
QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale e l'Associazione in ordine alla realizzazione del Progetto "AFA Respiratoria" come dettagliatamente descritto nell'allegato documento.

Scopo generale dell'attività proposta è quello di migliorare la qualità della vita e la funzionalità respiratoria delle persone affette da problemi respiratori anche con necessità di ossigeno/ventiloterapia attraverso un programma di Attività Fisica Adattata (AFA), svolto da personale qualificato e in ambienti sicuri.

L'AsFO, per lo svolgimento della suindicata attività, intende consentire agli operatori dell'associazione l'accesso agli spazi aziendali afferenti alla Pneumologia riabilitativa presso il Presidio ospedaliero di Sacile, fermo restando che è onere dell'associazione provvedere al reperimento di altri spazi, attrezzature nonché di personale qualificato.

## **Art. 2 – Destinatari degli interventi**

I destinatari degli interventi sono persone affette da problemi respiratori, anche con necessità di ossigeno/ventiloterapia, che siano in possesso dei requisiti di accesso descritti nell'allegato "Progetto".

Si stima l'attivazione di piccoli gruppi di massimo 10/12 persone ciascuno, con frequenza bisettimanale esclusa la pausa estiva nei mesi di luglio e agosto.

## **Art. 3 – Durata del progetto**

Il progetto avrà la durata di 3 (tre) anni, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026.

L'AsFO può recedere dalla convenzione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni, notificato tramite pec. L'Associazione può recedere, a sua volta, dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni notificato tramite pec.

La convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'Ente, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all'Associazione di darne comunicazione immediata all'ASFO, sempre a mezzo pec.

## **Art. 4 – Risorse e termini di pagamento**

Per la realizzazione del Progetto allegato alla presente Convenzione, l'ASFO ha valutato opportuna la possibilità di mettere a disposizione dell'Associazione un contributo massimo annuale di euro 14.000,00 a partire dall'anno 2026, di cui sarà anticipato il 50% per ciascuna annualità, il cui saldo sarà liquidato a consuntivo, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'Ente, nei limiti di quanto previsto dall'Art. 23 "Spese ammissibili a rimborso" del "Regolamento in materia di rapporti tra l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), gli enti del terzo settore (ETS) e gli enti senza scopo di lucro" adottato con decreto del Direttore Generale n. 434/2023.

Con frequenza semestrale l'Associazione è inoltre tenuta a fornire i dati elencati nella sezione "Valutazione del Progetto" del documento progettuale allegato alla presente

Convenzione.

### **Art. 5 – Inadempienze**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio agli utenti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili agli interessati.

### **Art. 6 – Trattamento dei dati**

L'Associazione e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento dell'attività affidata sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Pag. 10 a 13 e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

### **Art. 7 – Foro competente**

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Pordenone.

### **Art. 8 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e regionale nonché al Codice Civile.

Pordenone, lì

Per ASFO  
Il Direttore SC Affari Generali e Legali  
Dott. Alberto Fontana

Per l'Associazione  
Il Presidente  
Sig. Michele Padovese